

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1303

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(**BERLUSCONI**)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
(**PRESTIGIACOMO**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO  
(**MARONI**)

E CON IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI  
(**SACCONI**)

Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107, recante ulteriori norme per assicurare lo smaltimento dei rifiuti in Campania

*Presentato il 17 giugno 2008*

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il decreto-legge in oggetto si compone di sei articoli ed è volto ad integrare le disposizioni contenute nel decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania.

L'articolo 1 contiene disposizioni finalizzate ad agevolare la restituzione delle competenze afferenti al servizio di gestione dei rifiuti agli enti preposti ad esercitarlo in via ordinaria. In particolare, in attesa dell'individuazione dei nuovi af-

fidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti, è trasferita alle province (anticipando i contenuti precettivi dell'articolo 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, e successive modificazioni) la titolarità degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani, indicati dall'articolo 6 del citato decreto-legge n. 90 del 2008.

Detti impianti sono stati realizzati dalle società FIBE SpA e FIBE Campania SpA in esecuzione del contratto risolto *ex lege*

dal decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21. Tale contratto prevedeva che, al momento della cessazione del rapporto concessorio, gli impianti ex combustibile da rifiuti (CDR) sarebbero stati trasferiti alla proprietà del Commissariato o degli enti pubblici ordinariamente competenti.

Le aree di sedime su cui insistono i richiamati impianti sono state, peraltro, espropriate dal Commissario per l'emergenza rifiuti, che ne risulta quindi proprietario; pertanto, ai sensi degli articoli 934 e seguenti del codice civile, anche gli impianti devono ritenersi acquisiti alla mano pubblica.

Il predetto trasferimento della titolarità degli impianti in capo alle province non comporta, comunque, l'assunzione da parte delle medesime dei crediti e dei debiti maturati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Per la gestione dei predetti impianti le province si avvarranno, in via transitoria, delle risorse umane e strumentali strettamente connesse alla gestione dei medesimi impianti.

Il periodo transitorio cesserà nel momento in cui saranno individuati i nuovi soggetti affidatari del servizio di smaltimento nella regione Campania.

Inoltre conformemente ad analogia disposizione contenuta nel comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 90 del 2008, è previsto che il Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 90 del 2008 richieda relativamente alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, nonché all'allestimento dei siti di discarica, l'impiego delle Forze armate nella conduzione tecnica e operativa degli impianti in questione per il periodo necessario all'individuazione dei nuovi affidatari del servizio di gestione dei rifiuti. Il medesimo articolo, altresì, ribadisce che il completamento dei lavori di realizzazione del termovalorizzatore di Acerra resti in capo alla FIBE SpA, in possesso delle conoscenze specifiche necessarie per la realizzazione dei risultati tecnici come da progetto e come già previsto dall'articolo

1, comma 7, del citato decreto-legge n. 245 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2006. Peraltro, laddove la suddetta società venisse meno all'obbligo stabilito *ex lege*, è prevista la facoltà di individuazione di un nuovo affidatario attraverso le procedure accelerate stabilite dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

L'articolo 2 riguarda l'utilizzo degli impianti di selezione e di trattamento meccanico dei rifiuti e l'assegnazione dei codici CER ai rifiuti prodotti in uscita dai medesimi e precisamente: 19.05.01 (parte di rifiuti urbani e simili non compostata), 19.12.02 (metalli ferrosi) e 19.12.12 (altri rifiuti — compresi i materiali misti — prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti). Ai fini delle successive fasi di gestione, i predetti rifiuti sono assimilati a quelli aventi codice CER 20.03.01 (rifiuti urbani non differenziati) in conformità a quanto previsto dall'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.

L'articolo 3 prevede che il personale delle Forze armate impiegato nella vigilanza e nella protezione degli impianti e dei siti, come stabilito nel decreto-legge n. 90 del 2008, opera con le funzioni di agente di pubblica sicurezza esclusivamente nell'ambito di operatività afferente al contesto emergenziale. La medesima disposizione specifica nel dettaglio, inoltre, quali sono le attività che in tale contesto le Forze armate sono autorizzate a compiere senza mai assumere tuttavia le funzioni di polizia giudiziaria; laddove infatti si rendano necessari atti di polizia giudiziaria, le Forze armate svolgono una funzione di mero accompagnamento delle persone presso gli uffici della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri, anche ai fini dell'identificazione che deve essere condotta ai sensi dell'articolo 349 del codice di procedura penale.

L'articolo 4 accoglie la proposta del Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 90 del

2008, di rinunciare agli emolumenti derivanti dall'incarico ricevuto. Si prevede poi la possibilità di acquisire i terreni destinati a discarica, le cave dismesse o altri impianti, per convertirne la destinazione a fini di utilità sociale e per la successiva assegnazione ad enti che potranno valorizzarli in termini turistici o culturali. Tale

misura risulta del resto utile per il convincimento delle popolazioni locali in relazione all'ubicazione delle discariche.

L'articolo 5 regola le procedure di rimborso degli oneri derivanti dal concorso reso dalle Amministrazioni dello Stato.

L'articolo 6 concerne l'entrata in vigore del decreto-legge.

## RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).*

Il presente decreto, integrando le disposizioni del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, comporta ulteriori oneri esclusivamente in relazione a quanto disposto dall'articolo 3, poiché gli altri articoli sono di contenuto autorizzativo, ovvero con oneri la cui copertura risulta già prevista nella legislazione vigente.

Infatti la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, prevedendo il trasferimento della titolarità degli impianti – tuttora da ritenersi di proprietà pubblica – in capo alle province, comporta l'immediata attuazione delle disposizioni contenute nella legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4. Il comma 1 in questione specifica poi che il trasferimento della titolarità degli impianti in capo alle province non comporta comunque l'assunzione da parte delle medesime dei crediti e dei debiti maturati fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Con riferimento al comma 2, circa gli oneri connessi alla gestione degli impianti di selezione e trattamento posti a carico delle risorse derivanti dalla riscossione della tariffa di smaltimento dei rifiuti, come ribadito dal comma 6, si rappresenta che a fronte degli oneri posti a carico delle province saranno trasferite le equivalenti risorse finanziarie.

In particolare, per quanto concerne quest'ultima fattispecie, si evidenzia che il fatturato relativo all'introito della tariffa da parte del Commissariato, relativo al mese di aprile 2008, ammonta a circa 15 milioni di euro, di cui circa euro 666.000 provenienti dai comuni della provincia di Avellino, euro 655.000 dai comuni della provincia di Benevento, euro 3.767.000 dai comuni della provincia di Caserta, euro 8.885.000 dai comuni della provincia di Napoli ed euro 2.155.000 dai comuni della provincia di Salerno.

Tenuto conto che i costi del personale (dipendente e interinale) e i costi esterni (energia elettrica, materiale per imballaggio, ricambi, smaltimento, noleggi, manutenzioni, carburanti e lubrificanti, reagenti chimici, indumenti per la sicurezza, laboratorio, pulizie diverse, sorveglianza sanitaria e sicurezza, disinfestazione, vigilanza, costi e servizi vari) inerenti alla gestione degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ammontano a circa euro 5.000.000, di cui euro 2.500.000 per i tre impianti presenti nella provincia di Napoli ed euro 2.500.000 per gli altri impianti presenti nelle altre province campane, è del tutto evidente che per i predetti costi operativi sostenuti saranno corrisposte le pertinenti risorse derivanti dagli introiti delle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti.

Agli oneri di cui al comma 3 dell'articolo 1, derivanti dall'attività di conduzione tecnica dei predetti impianti posta a carico della Forze armate e consistenti nello straordinario corrisposto per le prestazioni

rese oltre l'orario di servizio, stimati in euro 123.000 al mese per diciotto mesi, per complessivi euro 2.214.000, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2008, nell'ambito delle risorse destinate agli interventi di parte corrente, che risultano adeguate in quanto non sussiste più alcun compenso per il Sottosegretario (euro 259.500) e, per 2 milioni di euro, vengono utilizzate le risorse destinate dall'articolo 15 del decreto-legge n. 90 del 2008 al personale impiegato per l'emergenza.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 4, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2008, come già previsto dal medesimo decreto-legge.

Riguardo agli oneri di cui all'articolo 4, comma 3, relativi alle misure di compensazione ambientale, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2008. Detti oneri sono stimati in circa 10 milioni di euro e rientrano nelle risorse destinate all'attivazione delle discariche in diverse località della regione Campania, già previste nel decreto-legge n. 90 del 2008.

## ALLEGATO

(previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE  
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 – Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile.

## ART. 1.

*(Nomina del Sottosegretario di Stato presso la presidenza del Consiglio dei Ministri).*

*(omissis).*

2. In deroga all'articolo 1, commi 376 e 377, all'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, agli articoli 2, 5 e 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli articoli 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in via di assoluta irripetibilità e straordinarietà per far fronte alla gravissima situazione in corso, e, comunque, fino al 31 dicembre 2009, alla soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania è preposto un Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di seguito denominato: « il Sottosegretario di Stato »; per tale incarico, in via eccezionale e in deroga alle disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge 20 luglio 2004, n. 215, può essere nominato il Capo del Dipartimento della protezione civile, di cui resta ferma la competenza ad esercitare in tale veste i compiti attinenti alla protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché alla materia di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre del 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nell'ambito degli indirizzi del competente Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al relativo onere, pari ad euro 86.500 per l'anno 2008 ed euro 173.000 per l'anno 2009 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.

*(omissis).*

## ART. 2.

*(Attribuzioni del Sottosegretario di Stato).*

*(omissis).*

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, così come sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, il Sottosegretario di Stato può altresì utilizzare le procedure di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, con previsione di indennizzo che tenga conto delle spese sostenute rivalutate a norma di legge, ovvero mediante procedure espropriative, per l'acquisizione di impianti, cave dismesse o abbandonate ed altri siti per lo stoccaggio o lo smaltimento di rifiuti, a valere sul fondo di cui all'articolo 17.

*(omissis).*

## DISEGNO DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107, recante ulteriori norme per assicurare lo smaltimento dei rifiuti in Campania.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



*Decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2008.*

## **Ulteriori norme per assicurare lo smaltimento dei rifiuti in Campania.**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

visti gli articoli 9 e 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

visto il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87;

visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90;

ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di attuare un quadro di adeguate iniziative volte al definitivo superamento dell'emergenza nel settore dei rifiuti in atto nel territorio della regione Campania;

considerata la gravità del contesto socio-economico-ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto, suscettibile di compromettere gravemente i diritti fondamentali della popolazione della regione Campania, attualmente esposta a rischi di natura igienico-sanitaria ed ambientale;

considerate le ripercussioni in atto sull'ordine pubblico;

tenuto conto degli addebiti di natura penale a carico dei rappresentanti delle società FIBE S.p.a e FIBE Campania S.p.a., già affidatarie del servizio di smaltimento rifiuti nella regione Campania;

ritenuta, quindi, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare le occorrenti iniziative per assicurare la continuità nel servizio di trattamento dei rifiuti, allo scopo di prevenire l'aggravamento delle situazioni di pericolo in atto per l'incolumità pubblica, anche mediante l'utilizzo degli impianti ex CDR;

considerato che le aree di stoccaggio e le discariche disponibili nella regione Campania non presentano volumetrie sufficienti a ricevere, nel medio termine, la massa indifferenziata dei rifiuti giornalmente prodotti nel territorio campano e che appare necessario disporre di una preventiva riduzione volumetrica dei rifiuti che soltanto i predetti impianti ex CDR possono assicurare;

vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 giugno 2008;

sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

*(Impianti di selezione e trattamento rifiuti termovalorizzatore di Acerra).*

1. Allo scopo di favorire il rientro nelle competenze degli enti che vi sono ordinariamente preposti, è trasferita alle province della regione Campania la titolarità degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, ubicati nei rispettivi ambiti territoriali. Le province rimangono estranee alle situazioni debitorie e creditorie insorte anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le province della regione Campania nelle more dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti si avvalgono, in via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, delle risorse umane e strumentali strettamente afferenti alla gestione degli impianti di cui al comma 1.

3. In attesa della definizione delle procedure previste dal comma 2, il Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, richiede, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre 2009, l'impiego delle Forze armate per la conduzione tecnica ed operativa degli impianti predetti.

4. Resta fermo l'obbligo del completamento del termovalorizzatore di Acerra (Napoli) per le società già affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti nella regione Campania.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Presidente della regione Campania provvede all'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 si provvede a valere sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti. Per la copertura degli oneri derivanti dalle prestazioni di lavoro straordinario delle Forze armate si provvede con le risorse di cui all'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90.

ARTICOLO 2.

*(Disciplina tecnica per il trattamento dei rifiuti).*

1. Nelle more dell'espletamento delle procedure di valutazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,

è autorizzato, presso gli impianti ivi indicati, il trattamento meccanico dei rifiuti urbani, per i quali, all'esito delle relative lavorazioni, si applica in ogni caso, fermo quanto disposto dall'articolo 18 del predetto decreto-legge, la disciplina prevista per i rifiuti codice CER 19.12.12, CER 19.12.02, CER 19.05.01; presso i medesimi impianti sono altresì autorizzate le attività di stoccaggio e di trasferimento dei rifiuti stessi.

2. Fermo quanto disposto dall'articolo 18 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, ed in deroga alle disposizioni di cui all' Allegato D - Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti comunque provenienti dagli impianti di cui al comma 1 sono destinati ad attività di recupero ovvero di smaltimento secondo quanto previsto dagli Allegati B e C - Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed ai fini delle successive fasi di gestione detti rifiuti sono sempre assimilati, per quanto previsto dall'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, alla tipologia di rifiuti avente codice CER 20.03.01.

#### ARTICOLO 3.

*(Personale delle Forze armate).*

1. Senza compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle vigenti ordinanze di protezione civile, il personale delle Forze armate impiegato per lo svolgimento delle attività di vigilanza e protezione, di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale.

#### ARTICOLO 4.

*(Sottosegretario di Stato).*

1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile per lo svolgimento delle funzioni di Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, non percepisce ulteriori emolumenti.

2. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, è soppresso.

3. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Sottosegretario di Stato è altresì autorizzato a porre in essere, con le procedure sopra descritte, misure di recupero e riqualificazione ambientale con oneri a carico del Fondo di cui all'articolo 17. ».

## ARTICOLO 5.

*(Rimborsi alle Amministrazioni dello Stato).*

1. Il rimborso degli oneri derivanti dal concorso reso dalle Amministrazioni dello Stato, per le finalità di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, è effettuato dal soggetto delegato mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato e per la successiva riassegnazione allo stato di previsione dell'amministrazione interessata, a valere sulle risorse di cui all'articolo 17 del medesimo decreto-legge n. 90 del 2008.

## ARTICOLO 6.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 2008.

## NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

PRESTIGIACOMO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.*

MARONI, *Ministro dell'interno.*

SACCONI, *Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO.

